

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 58/A

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - GIAGONI - COCCIU - SECHI - DE GIORGI - MURA

il 9 ottobre 2019

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione). Tali modifiche, in linea con la legislazione statale e con quella delle altre regioni, sempre nell'ottica del contenimento della spesa e del rispetto dei principi in materia di bilancio e di rendicontazione, sono tese a fornire ulteriori risorse umane ai Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Sardegna per dotarli di un adeguato supporto all'altezza dei compiti che essi devono svolgere.

Come è noto, infatti, i Gruppi consiliari, così come i Gruppi parlamentari, rappresentano la "proiezione istituzionale" dei partiti politici, ossia dei principali protagonisti della vita democratica delle istituzioni rappresentative. Essi inoltre sono considerati veri e propri "Organi" delle assemblee rappresentative preposti a svolgere attività di fondamentale interesse nell'ambito delle medesime. La giurisprudenza costituzionale, in questo senso, ha chiarito che i gruppi "contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea", "curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica". A questo si deve aggiungere che nel contesto regionale sardo la missione istituzionale dei Gruppi consiliari è anche indirizzata alla difesa delle prerogative della particolare autonomia riconosciuta dalla Costituzione alla Regione a statuto speciale.

Con la legge regionale n. 2 del 2014, nell'ambito dell'ordinamento regionale sardo, è stata introdotta una disciplina particolarmente restrittiva al fine di venire incontro alla necessità di razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari imposta dal problematico quadro economico e finanziario. Fin da allora si era scelto di eliminare alcune misure, tra le quali i contributi di funzionamento, che la legislazione statale consentiva di attribuire ai Gruppi consiliari, seppure nell'ambito di un tetto massimo e di un dettagliato quadro delle voci di spesa. Inoltre la legge regionale

n. 2 del 2014, in riferimento al personale a supporto dei medesimi Gruppi consiliari, ha previsto il solo comando di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni così precludendo di fare ricorso a contratti di diritto privato con personale non rientrante in questa categoria. Questa decisione, dettata dalle contingenze del momento, ha sicuramente limitato l'apporto di professionalità, esterne alla pubblica amministrazione, dotate di esperienze lavorative, di titoli di studio, professionali e accademici, nonché di qualificate specializzazioni che potrebbero risultare di grande utilità e rilievo per l'attività istituzionale dei Gruppi consiliari. Per questi motivi la legislazione delle altre Regioni, in linea con la legislazione nazionale, prevede invece esplicitamente l'apporto professionale di personale "esterno" presso i Gruppi delle rispettive assemblee rappresentative.

Le modifiche che si intendono introdurre con la presente proposta di legge, dunque, pur confermando la scelta di invarianza della spesa, mirano, per la parte relativa al personale "esterno" alla Pubblica amministrazione, a "riallineare" la legislazione regionale sarda al quadro normativo nazionale e a quello delle altre Regioni e Province autonome.

La proposta di legge infatti, all'articolo 1, pur mantenendo fermi i tetti massimi complessivi di spesa attualmente previsti per il personale dei Gruppi consiliari, consente a ciascun Gruppo di usufruire non solo di personale comandato da altre pubbliche amministrazioni ma anche di personale "esterno" mediante il ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato di natura fiduciaria, "gestiti" dall'Amministrazione consiliare a supporto di ciascun gruppo, la cui durata non può eccedere la durata della legislatura regionale.

La norma finanziaria contenuta nella proposta di legge (articolo 2) specifica che dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi oneri. Le modifiche riguardanti il personale, infatti, non incidono sui tetti di spesa già in vigore.

Con l'approvazione della proposta di legge, dunque, si auspica che i Gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale della Sardegna vengano dotati di una maggiore e necessaria autonomia organizzativa e di strumenti indispensabili per svolgere nel modo migliore i compiti istituzionali ad essi assegnati dall'Ordinamento democratico nell'ambito di una Regione a Statuto speciale.

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2006

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale in quanto l'ammontare complessivo per le spese del personale dei Gruppi consiliari di cui alla legge regionale n. 2 del 2014, anche in seguito alle modifiche apportate dalla presente proposta di legge, resta invariato rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e stanziato nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2021.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vice Presidente - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - SATTÀ Giovanni - ZEDDA Massimo, *relatore di minoranza*.

Relazione di maggioranza

On. Mula Francesco Paolo

Non pervenuta

Relazione di minoranza

On. Zedda Massimo

Non pervenuta

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 2 del 2014
(Personale dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante:
 - a) comando dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;
 - b) contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi del comma 7 bis.";
- b) al comma 2, dopo le parole "gruppi consiliari" sono inserite le parole " e del personale di cui alla lettera a) del comma 1,";
- c) al comma 6 la parola "deve" è sostituita dalle parole ", e il costo del personale di cui al comma 7 bis devono";
- d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Al fine di agevolare l'attività dei gruppi nell'amministrazione del personale posto a loro supporto, sempre entro il limite massimo della sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), destinata a garantire l'intera copertura di tutti gli oneri e obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale e tributaria, ciascun gruppo consiliare, può chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di provvedere alla stipula della sola tipologia di contratti di diritto privato a tempo determinato. L'individuazione del soggetto con cui il contratto è stipulato, che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 2 del 2014
(Personale dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante:
 - a) comando dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;
 - b) contratti a tempo determinato ai sensi della presente legge";
- b) al comma 2, dopo le parole "gruppi consiliari" sono inserite le parole "del personale di cui alla lettera a) del comma 1,";
- c) al comma 6 la parola "deve" è sostituita dalle parole ", e il costo del personale di cui al comma 7 ter devono";
- d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
"7 bis. I collaboratori sono posti alle dirette dipendenze del gruppo, per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo attribuite ai consiglieri dall'ordinamento. I collaboratori possono essere dipendenti della pubblica amministrazione in comando, ovvero, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni."
"7 ter. Al personale con contratto a tempo determinato è riconosciuto un trattamento economico che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D

dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, è effettuata dal Presidente del gruppo salvaguardando il principio dell'intuitu personae; ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale. Tali contratti sono di natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale e cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti; i medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del gruppo quando viene meno il rapporto fiduciario. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma, alla cui amministrazione provvede la competente struttura dell'Amministrazione consiliare, non entra a far parte dei ruoli del personale dell'Amministrazione consiliare e opera esclusivamente alle dipendenze del gruppo consiliare che, tramite il proprio Presidente o un suo delegato, vigila anche sulla corretta osservanza dell'orario di lavoro stabilito dal contratto. In ogni caso alla cessazione del contratto per la scadenza della legislatura o, anticipatamente, per volontà di una delle parti per il venir meno del rapporto fiduciario o per qualsiasi altra causa, non sorge alcun obbligo di assunzione né da parte dell'Amministrazione consiliare né da parte del gruppo consiliare nei confronti del soggetto con cui il contratto a tempo determinato è stato stipulato. L'Ufficio di Presidenza approva gli schemi contrattuali di cui al presente comma."

dell'Amministrazione regionale; tale importo non può comunque superare la cifra che si ottiene dividendo l'importo, previsto per ciascun gruppo consiliare dall'articolo 8, comma 1, lettera b), per il numero dei componenti del gruppo. Si possono prevedere contratti a tempo determinato per un numero non superiore al numero dei consiglieri componenti il gruppo. Con provvedimento motivato dell'Ufficio di Presidenza, al personale con contratto a tempo determinato, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti applicati può essere sostituito da un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale. "7 quater. Al fine di agevolare l'attività dei gruppi, nell'amministrazione del personale posto a loro supporto, sempre entro il limite massimo della sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), destinata a garantire l'intera copertura di tutti gli oneri e obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale e tributaria, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della sottoscrizione del Presidente, provvede alla stipula dei contratti a tempo determinato. L'individuazione del soggetto con cui il contratto è stipulato, che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, è effettuata dal Presidente del gruppo salvaguardando il principio dell'intuitu personae, previa verifica dei requisiti professionali; ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale. Tali contratti sono di natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale e cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti; i medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del gruppo allorché venga meno il rapporto fiduciario. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma, alla cui amministrazione

provvede la competente struttura dell'Amministrazione consiliare, non entra a far parte dei ruoli del personale dell'Amministrazione consiliare e opera per il gruppo consiliare. In ogni caso alla cessazione del contratto per la scadenza della legislatura o, anticipatamente per volontà di una delle parti per il venir meno del rapporto fiduciario, non sorge alcun obbligo di assunzione né da parte dell'Amministrazione consiliare né da parte del gruppo consiliare nei confronti dei soggetti con cui il contratto a tempo determinato è stato stipulato. L'Ufficio di Presidenza approva gli schemi contrattuali di cui al presente comma.";

"7 quinquies. I dipendenti comandati non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado";

"7 sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche attraverso accordi individuali di lavoro agile (smart working), nel rispetto della normativa vigente e senza alcuna discriminazione in termini di trattamento economico e normativo.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 2

Norma finanziaria

(Identico)

Art. 3

Entrata in vigore

(Identico)